

TESTO PROVVISORIO

Lunedì 16 settembre, Santa Croce

7° Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico

I PRINCIPI DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Prof. Massimo del Pozzo
Pontificia Università della Santa Croce

SOMMARIO: 1. Un diritto per principi, senza trascurare le regole. - 2. I principi strutturanti del modello ecclesiale. - 3. I criteri delineati dalla riforma. - 4. Una sommaria analisi statistica della situazione in atto. - 5. Alcune difficoltà o punti problematici. - 5.1. Questioni relative all'assetto dei tribunali. - 5.2. Questioni relative alla disciplina dell'appello. - 5.3. Questioni relative all'impostazione del 'processus brevior'. - 6. Alcune acquisizioni condivise. - 6.1. Acquisizioni sull'organizzazione dei tribunali. - 6.2. Acquisizioni sul regime dell'appello. - 6.3. Acquisizioni sulle caratteristiche del 'processus brevior'. - 7. Il primato e le esigenze della coscienza del giudice.

1. Un diritto per principi, senza trascurare le regole

Il titolo della relazione individua la *necessità di partire dai principi e dai fondamenti del sistema processuale* nell'analisi della riforma del giudizio di nullità matrimoniale. L'orizzonte di senso e di valore del MIDI¹ è la base per la sua corretta comprensione e applicazione. Il richiamo ai principi impone dunque il riferimento ai *capisaldi del sistema* di tutela dei diritti, *in primis*, come vedremo, al *principio giudiziario* e alla *natura dichiarativa della sentenza*. L'essenza del giusto processo sta nel rispetto non solo formale e apparente, ma sostanziale e reale, della terzietà del giudice, della parità delle parti e nella pubblicità degli atti².

La *sfida di questo intervento* è dimostrare che un tema apparentemente fumoso ed etereo può essere *stimolante e costruttivo*, senza ridursi ad un'esortazione moraleggiante. Può aiutare come provocazione la frase di un noto maestro spirituale: «Solo i principi costituiscono il fondamento; il metodo è sempre accessorio (...) La quotidiana esperienza dimostra a quante illusioni può dar luogo la mania di cercare dei metodi dove non vi sono che principi. Le anime superficiali non cercano che metodi (...) Le anime profonde (...) si nutrono di principi»³. «Nutrirsi di principi» significa tra l'altro alimentare e coltivare l'arte e la scienza del giurista senza fermarsi solo alla norma e alla tecnica giuridica.

Di seguito ci soffermeremo prima sui *principi strutturanti del modello canonico*, in modo particolare sul valore e sul contenuto del principio giudiziario. Quindi esamineremo *i criteri espressamente delineati dal riordino processuale* e la loro ricezione e inquadramento concettuale. Una sommaria analisi statistica delle cause di nullità matrimoniale permetterà un *riscontro operativo* (ancorché molto provvisorio e parziale) *dell'andamento e dei trend della riforma in atto*. Per evitare un approccio eccessivamente teorico e astratto evidenzierò brevemente tanto alcune delle *questioni ancora aperte* tanto alcune delle *acquisizioni pacifiche e condivise* nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo al MIDI. A mo' di conclusione verrà proposto un *richiamo al primato e alla formazione della coscienza del giudice*.

¹ FRANCESCO, *litterae ap. motu proprio datae 'Mitius iudex Dominus Iesus'*, 15 agosto 2015 [= MIDI].

² Cfr. J. LLOBELL, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino - S. Gherro - G. Lo Castro, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 274-291.

³ F. POLLIEN, *La vita interiore semplificata*, San Paolo Edizioni, Roma 1984, p. 35.

2. I principi strutturanti del modello ecclesiale

Il Proemio del MIDI contiene una *sequenza* molto chiara e illuminante circa la *natura* e la *portata* dell'*intervento legislativo*⁴. La scansione proposta va dalla *dottrina dell'indissolubilità*, al *sistema della nullità matrimoniale*, al *processo canonico*⁵. La riforma procedimentale e organizzativa (occorre sottolineare che il cambiamento impresso investe l'intero apparato della tutela dei diritti⁶) non ha quindi intaccato o scalfito la percezione della fermezza e irremovibilità dell'indissolubilità del coniugio. L'aspetto *magisteriale, determinativo e regolativo* dell'eventuale invalidità matrimoniale sono *connessi e interdipendenti*. Il rispetto dell'essenza della realtà matrimoniale è anzi la principale e insopprimibile esigenza dell'accertamento giudiziario. Non è casuale che il mandato pontificio alla Commissione redattrice abbia fissato la garanzia dell'indissolubilità quale intrinseca prerogativa della revisione e che il conseguente provvedimento legislativo lo richiami e asseveri ripetutamente. Nella dottrina processualistica d'altronde non è mancata l'esplicitazione ermeneutica del cardine o della direttrice essenziale dell'impianto della riforma⁷.

Rinviando alla relazione conclusiva di questo Corso una maggior penetrazione dell'*indissolubilitas*, in questa sede interessa soffermarsi soprattutto sulla scelta della conservazione della via processuale. È perentoria e inequivoca in merito l'affermazione del Pontefice: «Ho fatto ciò [la riforma processuale], comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario». Il testo menziona espressamente l'opzione alternativa (la via giudiziaria anziché la via amministrativa) e la consapevolezza della logica della decisione assunta. L'argomento garantistico e razionale in pratica assume e completa quello meramente storico e consuetudinario (la tradizione canonica)⁸. È interessante notare come la soluzione giudiziaria adottata venga proposta come una misura ben fondata e motivata, ancorché opinabile. L'accertamento della nullità non sarebbe materialmente incompatibile con una decisione della potestà esecutiva, le riserve e perplessità tuttavia sono tanto serie da giustificare la preservazione dell'ordine giudiziario⁹. La valutazione autoritativa, com'è noto, ha ricevuto un avallo interpretativo

⁴ Cfr. anche M. DEL POZZO, *Il processo più breve davanti al Vescovo*, EDUSC, Roma 2016, pp. 26-29.

⁵ «Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata» (*Proemio*, MIDI).

⁶ La revisione normativa non riguarda solo l'aspetto regolamentare o procedimentale del giudizio, ma interessa anche, e forse in maniera ancor più incisiva, l'aspetto personale e istituzionale dell'amministrazione della giustizia (si pensi alla responsabilizzazione e al coinvolgimento del Vescovo diocesano, alla facoltà di disposizione del giudice unico, alla valorizzazione del giudice laico, alle nuove figure di operatori giudiziari, alla formazione degli agenti e soprattutto all'assetto dei tribunali).

⁷ Cfr. ad es. W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, «The Jurist», 75 [2015], pp. 441-442; C.M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, «Ius Canonicum», 56 (2016), pp. 9-40, spec. pp. 18-23 (§ 3. *Colocar la búsqueda de la verdad y la defensa de la indisolubilidad en el centro de la actividad judicial*); C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, «Estudios Eclesiásticos», 90 (2015), pp. 634-638.

⁸ Le due vie di accesso al mistero cristiano sono costituite sempre dalla storia o tradizione e dalla ragione o logica (illuminata chiaramente dalla Rivelazione).

⁹ La *Dignitas connubii*, pur recependo la facoltà derogatoria della Segnatura Apostolica (art. 5 § 2), era abbastanza perentoria al riguardo: «Le cause di nullità di matrimonio possono essere decise solo mediante una sentenza dal

TESTO PROVVISORIO

“viva voce” e con straordinaria immediatezza, a fronte di insinuazioni o incertezze, nel Discorso a braccio del 12 marzo 2016: «Come ho già avuto occasione di dire, con la riforma del processo matrimoniale da me promulgata, ho voluto chiudere per sempre al processo amministrativo, perché sarebbe la porta che apre al cosiddetto “divorzio ecclesiastico”. No, mai il processo amministrativo in questa materia; sempre la procedura giudiziale. È un punto importante: i casi di nullità si trattino giudizialmente, sia nel processo *breuiore* che in quello ordinario»¹⁰. Il Papa ha voluto quindi ribadire la fermezza e determinazione della propria scelta.

Il *sensu* e il *valore della presa di posizione papale* si apprezza soprattutto a fronte del *contesto ecclesiale* e delle *ripetute spinte verso l'amministrativizzazione della dichiarazione*. Già in anni precedenti a fronte della supposizione della lentezza e laboriosità dell'operato dei tribunali ecclesiastici non erano mancate proposte o suggestioni circa l'amministrativizzazione della verifica¹¹. Nell'immediatezza del contesto sinodale l'indicazione di una via alternativa al processo giudiziario è stata riproposta con maggior determinazione¹². Com'è noto, la *propositio* che funge da guida per futuri interventi legislativi sottopone al Papa «la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano»¹³. La proposta “maggioritaria” incontrava comunque la resistenza di una parte dell'episcopato. La stessa previsione del *processus breuior coram Episcopo* recepisce l'ulteriore auspicio di «un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria». Il clima pareva insomma propenso ad aperture che assicurassero una maggior solerzia ed efficacia del riscontro. L'insistenza sull'affidabilità e serietà della valutazione resta ad ogni modo centrale nel corso del dibattito sinodale¹⁴. Il Papa quindi ha compiuto una scelta di campo univoca e coerente con la *ratio* del giudizio in questione, evitando “scorciatoie” pastorali. Il senso di “la porta è stata chiusa” è quello di una preclusione ad un rimedio ritenuto insicuro, proprio per salvaguardare «in massimo grado la verità del sacro vincolo» (*Proemio*, MIDI). La snellezza e celerità del procedimento non può compromettere dunque la rispondenza del discernimento dovuto.

Più delle formule o delle etichette comunque rileva il *contenuto sostanziale dell'accertamento*. Una visione dualistica e manichea dell'esame ecclesiale (come se la sentenza giudiziaria e la soluzione amministrativa fossero in se stessi un bene e un male) ci sembra erronea e fuorviante. Il vero bene è nella effettiva giustizia della decisione¹⁵. Il mezzo processuale ad ogni

tribunale competente» (art. 5 § 1), cfr. anche J. LLOBELL, *Commento art. 5 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo - J. Llobell - J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma 2013, pp. 272-273.

¹⁰ FRANCESCO, *Discorsi ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016 [= *Mens Legislatoris 12 marzo 2016*], pubblicata per esteso in «Quaderni dello Studio rotale», 23 (2016), pp. 49-52, p. 51. Poco dopo lo stesso Pontefice con la stessa franchezza proseguiva: «Tutto è chiaro. Il giudice è il Vescovo; avanti, con sicurezza, mai il processo amministrativo, mai aprire una porta nefasta di divorzio cattolico, perché il matrimonio è indissolubile e intoccabile, e questo sia chiaro per tutti» (p. 52). È utile richiamare pure la risposta nella *Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, 27 settembre 2015.

¹¹ Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, pp. 108-117, ivi si menzionano anche le ben note proposte di J. RATZINGER, «*Il sale della terra*». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con Peter Sewald*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1997, p. 237; A. SCOLA, *Processi matrimoniali: una proposta pastorale*, «Il Regno-documenti», 7/2006, pp. 226-231.

¹² Si pensi anche alle suggestioni proposte dal Card. W. Kasper nel Concistoro (*Bibbia, eros e famiglia*, «Il Foglio quotidiano», 1 marzo 2014) e al notevole eco ricevuto nell'opinione pubblica ecclesiale.

¹³ Cfr. XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta*, Città del Vaticano 2014, n. 48.

¹⁴ Per una ricostruzione delle vicende sinodali cfr. *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, in particolare anche M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente sinodo*, pp. 61-85. Diverse proposte sono contenute anche in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di A. Sammassimo - O. Fumagalli Carulli, Vita e pensiero, Milano 2015.

¹⁵ La giustizia oltretutto è solo l'attribuzione del dovuto nel caso concreto.

TESTO PROVVISORIO

modo garantisce qualcosa di specifico: l'*obiettività* e l'*indisponibilità* dell'oggetto del giudizio. L'irrinunciabilità della dottrina dell'indissolubilità conduce necessariamente alla *natura dichiarativa della pronuncia*: «In sintesi, affermare che le sentenze canoniche nelle cause di nullità matrimoniale siano dichiarative – sostiene perentoriamente il prof. Llobell – presuppone riconoscere che la realtà su cui si giudica possiede un significato oggettivo i cui parametri di giustizia possono essere determinato solo da Dio (ed espressi autenticamente dal magistero ecclesiastico), e non da criteri provenienti dalla sociologia o da orientamenti morali relativizzanti»¹⁶. Se pure si può considerare fungibile la modalità processuale, resta invece insopprimibile la caratteristica non costitutiva della decisione ecclesiale circa il matrimonio. La Chiesa non potrà mai disporre o, peggio ancora, alterare o manipolare il bene (oggettivo e pubblico) del matrimonio, l'accertamento autoritativo si risolve dunque nel riconoscimento di un fatto storico (la validità o invalidità del coniugio). Fermo restando la fallibilità di ogni risorsa umana¹⁷, la struttura dialogica del processo – fondata sull'allegazione, sulla discussione e il confronto dimostrativo delle opposte posizioni rimesse ad un giudice indipendente e imparziale in un contesto di uguaglianza e pari opportunità tra le parti e di pubblicità degli atti¹⁸ – assicura la misura più efficiente e sperimentata per una dichiarazione attendibile. Le formalità richieste allora sono esigenze di cautela e funzionalità del meccanismo processuale¹⁹. Nel modello processuale ecclesiale la *ricerca della verità* (il *favor matrimonii* è strettamente dipendente dal *favor veritatis*) e la *fedeltà al disposto sostanziale e processuale* si compendiano nella *certezza morale*²⁰. La *quaestio facti* e la *quaestio iuris* convergono appunto nella giustizia della decisione²¹. L'attuazione della *verità*, della *giustizia* e della *carità*, che non possono mai essere dissociate tra loro, costituisce l'aspirazione dichiarata del processo canonico e i valori di riferimento del giudizio ecclesiastico²². Il MIDI ha agevolato e snellito la modalità del risconto processuale, non ha voluto invece cedere o attenuare le esigenze del diritto d'azione e i criteri di giudizio.

L'affermazione chiara e perentoria della natura giudiziaria della dichiarazione della nullità matrimoniale non può peraltro coincidere con *cedimenti o rilassamenti strumentali o surrettizi* circa l'entità e la qualità dell'accertamento dovuto ai coniugi e alla comunità. Uno svuotamento endogeno del processo rappresenterebbe evidentemente una "vittoria di Pirro" o, piuttosto, una patente negazione della giustizia ecclesiale²³. Ribadiamo che più delle qualifiche formali rileva la

¹⁶ *I processi matrimoniali nella Chiesa*, p. 107.

¹⁷ Non a caso la tradizione canonica ha previsto che: «Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione» (can. 1643).

¹⁸ Cfr. M. RUI DE OLIVEIRA, *A reforma do processo matrimonial à luz dos princípios gerais do processo canónico*, «Forum Canonicum», 11 (2016), pp. 36-42; M.J. ARROBA CONDE, *Introduzione al processo canonico*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Pontificia università Lateranense, Roma 2003, pp. 25-28.

¹⁹ La diminuzione delle formalità può tradursi infatti in un grave deficit di garanzie di giustizia.

²⁰ Un'acuta analisi dei requisiti della verità processuale (fattuale, dottrinale, giuridica e orientata alla *salus animarum*) è stata proposta da P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, «Ius Canonicum», 57 (2017), pp. 83-104, spec. pp. 85-88.

²¹ «La valutazione generale della riforma è positiva poiché la forma giudiziale garantisce la fedeltà alla *quaestio iuris* e la certezza morale sulla *quaestio facti*; allo stesso tempo le nuove Norme intendono moltiplicare il servizio dei Tribunali rendendolo accessibile alla generalità dei fedeli» (M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi*, «Apollinaris» 88 (2015), p. 570 (Abstract).

²² Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, «AAS», 102 (2010), pp. 110-114, con ns. commento *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 496-507.

²³ Perplexità e riserve sono state espresse da G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima, seconda e terza)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 9/2016, 7 marzo 2016, pp. 1-78; n. 10/2016, 14 marzo 2016, pp. 1-76; n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-82.

serietà dell'uso del mezzo. Il ripudio della via amministrativa non può coincidere con una mascherata adozione di soluzioni pseudo-pastorali approssimative e discrezionali. Una sorta di "autodichiarazione della nullità" o di ricezione della convinzione dei coniugi (cui un'erronea concezione del *processus brevior* o una malintesa percezione del valore della dichiarazione delle parti può dare adito) costituisce ad esempio un'evidente smentita dell'assoluta indisponibilità del bene e della natura dichiarativa della pronuncia. La giurisdizione amministrativa si differenzia da quella giudiziaria per il profilo soggettivo, oggettivo e per il contenuto della valutazione²⁴. Il concepire la nullità matrimoniale come un "segno di benevolenza o misericordia ecclesiale" o come una "opportunità pastorale" svislisce il diritto all'obiettività della verifica e riconduce il convincimento legale del giudice (il raggiungimento della certezza morale) ad una decisione discrezionale e prudentiale dell'autorità. Supporre che l'accordo o il consenso delle parti (come richiesto nel *processus brevior*) trasformi la procedura in una "volontaria giurisdizione" significa misconoscere l'effettività dell'indagine giudiziaria²⁵. Al di là delle deviazioni concettuali, appaiono forse ancor più insidiosi e perniciosi gli sbandamenti pratici e operativi verso una concessione del provvedimento liberatorio. In un contesto culturale che tende facilmente alla privatizzazione e soggettivizzazione del matrimonio e della famiglia, occorre inoltre fugare in ogni modo il rischio di assumere forme negoziali o dispositive di determinazione dello stato coniugale²⁶. La validità del matrimonio è un bene sociale e pubblico che richiede la necessaria costatazione nel foro esterno con gli strumenti adeguati²⁷.

3. I criteri delineati dalla riforma

La riforma processuale non ha quindi alterato o compromesso i principi strutturali del giudizio di nullità matrimoniale. L'intervento normativo di Papa Francesco ad ogni modo ha

Il rischio non troppo recondito di un'amministrativizzazione latente o "di ritorno" del processo è stato espresso anche da altri Autori; cfr. ad es. B.N. EJEH, *Mitis Iudex Dominus Iesus: pregi e questioni aperte*, in *Ius et iustitia, Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016*, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spisská Kapitula 2016, p. 251; E. SIGNORILE, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni (brevità; prossimità; gratuità): un primo confronto*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Glossa, Milano 2018, pp. 359-360; H. WARNINK, *Il motu proprio Mitis iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie*, «Concilium», 52 (2016), pp. 120-121.

²⁴ «Las razones por las que resulta preferible la vía judicial para la declaración de nulidad del vínculo han llevado a algunos autores a hablar de "incompatibilidad estructural entre vía administrativa y constatación de la nulidad" [si citano in nt. V. De Paolis, M.J. Arroba Conde e J. Llobell], por la naturaleza jurídica de lo pretendido (en vía administrativa, la concesión de una gracia y en vía judicial, el reconocimiento de un derecho), por el grado de discrecionalidad del que goza la autoridad que decide y por el presupuesto del que se parte en cada caso (en vía administrativa es una decisión prudencial, basada en la ponderación de una justa causa; en vía judicial es una decisión conforme a la ley, basada en la certeza moral)» (M. ROCA FERNÁNDEZ, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado [www.iustel.com]», 40 [2016], p. 8). Riteniamo che, come riportato anche nel Proemio MIDÍ, l'inconciliabilità non sia assoluta o strutturale, l'esclusione della via amministrativa deriva invece da un'avveduta scelta di principio.

²⁵ Non concordiamo col giudizio espresso da N. COLAIANNI, *Il giusto processo di deliberazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe_chiese.it)», n. 39/2015, 21 dicembre 2015, pp. 17-21 (§ 7. *Il processus brevior come volontaria giurisdizione*).

²⁶ Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, pp. 104-107.

²⁷ «L'errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione, dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile. Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, n. 7, «AAS», 86 [1994], p. 977).

delineato precisi *criteri d'azione per una profonda revisione dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa*²⁸. I parametri indicati tra l'altro influiscono decisamente sulla percezione e sull'impostazione dell'attività giurisdizionale²⁹. In questo come in altri settori, la svolta richiesta dal Pontefice non si sostanzia tanto in modifiche tecniche o correzioni formali quanto, soprattutto, nel sentito cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti degli operatori (la "conversione istituzionale" espressamente richiesta ha un riscontro in termini di conversione personale e deontologica³⁰). Ridurre il problema della giustizia ecclesiale all'implementazione di nuove procedure, significa fraintendere il senso dell'operazione avviata dal Santo Padre³¹. Senza la *sufficiente dotazione, l'adeguata formazione e la dedizione prioritaria* del personale oltretutto difficilmente si potrà ottenere un *servizio giudiziario valido ed efficiente*³².

Vale la pena pertanto additare almeno una sorta di "bussola assiologica" che compendi la logica e gli intenti della riforma sia per quanto attiene alle indicazioni pontificie e ai conseguenti rilievi esplicativi sia per quanto concerne la sintesi razionale e concettuale compiuta dalla dottrina canonistica.

Al di là delle indicazioni fornite dal Proemio del MIDI, il Legislatore ha chiarito ripetutamente il proprio animo e la propria *mens*. Dal Preambolo e dai Criteri fondamentali del provvedimento legislativo, oltre al desiderio di semplificare e snellire le procedure, spiccano a livello d'indirizzo e ispirazione la natura propriamente episcopale della giurisdizione, la sinodalità e la cooperazione interecclesiale, la prossimità e l'auspicata gratuità dei giudizi³³. Il Rescritto del 7 dicembre 2015 esplicita la sequenza verità, giustizia e misericordia che ispira la nuova normativa³⁴ e sottolinea particolarmente i due cardini o valori della prossimità e della gratuità³⁵. *Ad mentem Pontificis* quindi la vicinanza e la liberalità devono guidare la pastorale ecclesiale verso le famiglie ferite o in crisi. Nel Discorso del 25 novembre 2017 il Papa è tornato a esplicitare le linee guida per l'ermeneutica della riforma: l'inquadramento e lo scopo: *spirito sinodale e consolazione pastorale*³⁶. Francesco parla espressamente di origine e fine dell'intervento normativo³⁷. Il richiamo

²⁸ Le direttive fornite si estendono anche al di là del giudizio di nullità matrimoniale.

²⁹ Cfr. anche P.V. PINTO, *Natura e finalità del M.p. Mitis Iudex. Relazione di S.E. il Decano in occasione della giornata annuale dei Vicari Giudiziali italiani*, 12 maggio 2016, «Quaderni dello Studio rotale», 23 (2016), pp. 123-127.

³⁰ È indicativo in questo senso il contenuto dell'intervista a mons. Georg Gaenswein: "Papa Francesco non vuole riformare la fede ma i fedeli", «Avvenire», 4 gennaio 2014. (www.avvenire.it/chiesa/pagine/gaenswein-non-vuole-riformare-la-fede-ma-i-fedeli).

³¹ Come già indicato e argomentato altrove, riteniamo che la riforma indichi una direzione e un cammino (ancora abbastanza lungo) da percorrere, cfr. ad es. M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), pp. 457-478, spec. pp. 473-478.

³² Il discorso, come rilevato anche nel Sinodo sulla famiglia, è *in primis* di numero, qualità e motivazione degli operatori: «L'attuazione di questi documenti [m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*] costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale» (*Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi*, 24 ottobre 2015, n. 82).

³³ Cfr. ad es. *Criteri fondamentali II, III, V, VI, Proemio MIDI*.

³⁴ Il MIDI e il MEMI sono stati emanati «per attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale». Il rapporto tra giustizia e misericordia in questo contesto andrebbe chiarito meglio per evitare equivoci e fraintendimenti. Cfr. anche le osservazioni di F. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, «The Jurist», 76 (2016), pp. 123-125; in generale *Misericordia e diritto nel matrimonio. Giornata di studio, Roma 22 maggio 2014*, a cura di C.J. Errázuriz M. - M.A. Ortiz, EDUSC, Roma 2014.

³⁵ Non è casuale che le due espressioni sono le uniche evidenziazioni (corsivo) non giustificate da motivi linguistici (latino) del testo.

³⁶ Cfr. in generale il ns., *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, «Ius Canonicum», 58 (2018), pp. 503-537.

TESTO PROVVISORIO

alla matrice comunitaria evidenzia l'esigenza di soddisfare le aspettative di giustizia del popolo cristiano circa le caratteristiche dell'accertamento della nullità matrimoniale. Il giudizio ecclesiale mira poi a illuminare le coscienze e lenire le sofferenze dei fedeli in difficoltà. Vale la pena precisare che la pastoralità e la misericordia, spesso invocate, non costituiscono un surrogato o un diversivo della verità e giustizia della decisione ma il "valore aggiunto" di umanità e comprensione che connotano e qualificano l'operato dei ministri dei tribunali ecclesiastici³⁸. Al di là dello specifico ausilio e consulenza (offerta dall'indagine pregiudiziale o pastorale), l'accessibilità delle strutture giudiziarie, l'agevolazione delle incombenze e la cordialità del trattamento non si traduce però in accondiscendenza nella dichiarazione della verità.

Un inquadramento sintetico è stato offerto anche dal *Sussidio applicativo* della Rota Romana. Il testo riconduce «I Capisaldi della riforma» alla centralità del Vescovo nel servizio della giustizia, alla sinodalità nel servizio pastorale della giustizia, a procedimenti più semplici e agili e alla gratuità dei procedimenti³⁹. L'enfasi sulla gratuità, che ha dato luogo a qualche equivoco o incomprendimento, non sminuisce la professionalità, la preparazione e la giusta remunerazione degli operatori necessaria per il funzionamento e, anzi, il potenziamento delle strutture (in molte zone palesemente carenti o insufficienti)⁴⁰. L'evidenziazione del problema della dotazione e delle risorse aiuta semmai a comprendere l'integrazione della funzione giudiziaria nella pressante preoccupazione attuale per la pastorale familiare. L'incremento della presenza e attività dei patroni tra l'altro è la sentita aspirazione di un apparato maturo e in grado di cooperare con gli altri operatori del diritto alla pronuncia di un provvedimento rispettoso della verità⁴¹.

In altro contesto abbiamo già rapportato i criteri emergenti dai provvedimenti legislativi ad una *quadripartizione assiologica: semplicità, celerità, prossimità ed economicità*⁴². I suddetti valori trovano un riscontro abbastanza diretto e caratterizzante nell'impostazione del testo normativo. Le esigenze o aspirazioni segnalate, pur presentando a nostro modo di vedere una sorta di successione o graduazione, devono comunque essere colte nel loro complesso e armonicamente, senza assolutizzazioni o estremizzazioni. Il bene non sta nella massima realizzazione di un singolo aspetto ma nell'organica integrazione di queste caratteristiche con le formalità e garanzie del diritto di difesa della verità al cui servizio sono predisposti gli istituti processuali⁴³. Ribadiamo che la *concezione sistematica* (l'inserimento dei cambiamenti nella logica e nella tradizione canonica) e l'*allargamento della razionalità processuale* (l'apertura alle novità e l'affinamento delle categorie

³⁷ «Ritornando nelle vostre comunità, sforzatevi di essere missionari e testimoni dello *spirito sinodale* che è all'origine di esse, come anche della *consolazione pastorale* che è il fine di questa nuova normativa matrimoniale, per corroborare la fede del popolo santo di Dio mediante la carità» (FRANCESCO, *Discorso del 25 novembre 2017*).

³⁸ In altra sede è già stato esposto come la pastoralità è un valore aggiunto della giustizia non un surrogato o un contraltare della giustizia, cfr. il ns., *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 503-523 (spec. 520-523).

³⁹ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*], pp. 9-12.

⁴⁰ Cfr. J. ORTÍZ HERRAÍZ, *La gratuidad del proceso*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (iustel.com)», 41 (2016), pp. 1-12.

⁴¹ L'effettività della difesa tecnica delle parti è un'elementare esigenza del giusto processo riconosciuta da quasi tutti gli ordinamenti secolari. Cfr. ad es. *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, art. 6; *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, art. 47.

⁴² Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 30-35.

⁴³ Il "giusto processo" compendia e spesso opera una mediazione tra questi profili e il rispetto prioritario dello *ius defensionis*.

processualistiche) ci paiono le chiavi per la retta comprensione e applicazione della riforma⁴⁴. Il deciso cambio di atteggiamento richiesto peraltro può essere rapportato soprattutto alla *sollecitudine e attenzione nei confronti dei coniugi*, espressione della stessa esigenza del *favor matrimonii* più che di un equivoco e malinteso *favor celeritatis o favor libertatis*⁴⁵.

4. Una sommaria analisi statistica della situazione in atto

La sensibilità di chi parla induce a confrontarsi anche con *la realtà e la prassi dell'applicazione della riforma*. È utile considerare soprattutto la consistenza e la modalità di trattazione del carico giudiziario per comprendere l'influenza del cambiamento intervenuto. Il rischio congenito in ogni analisi statistica è quello di sconfinare in un deprecabile sociologismo giudiziario. L'amministrazione della giustizia non è evidentemente riconducibile a dati quantitativi ma alla particolarità dei singoli casi. Un riscontro molto rapido e approssimativo non intende ovviamente fare un bilancio o tirare le somme di un intervento normativo di lunga prospettiva e portata, vuole solo registrare alcuni *trend* iniziali e provvisori. Gli elementi di computo disponibili tra l'altro sono assai limitati e non permettono una valutazione globale, ponderata e, come vedremo, univoca⁴⁶. Al di là della scarsa proiezione temporale e della datazione dei riferimenti in un contesto in rapida evoluzione, anche la distribuzione geografica meriterebbe un esame più differenziato e articolato. Ci sembra tuttavia che si possano cogliere indicazioni abbastanza significative e, in parte, incoraggianti. *Il più grave problema* ad ogni modo resta probabilmente *l'assenza o mancanza di personale e risorse giudiziarie in tante parti del mondo*. La mancata accessibilità alla giustizia (che difficilmente può essere contabilizzata) è ancor più dolorosa delle disfunzioni e degli abusi esistenti.

Il carico giudiziario (l'entità dei processi) non pare aver raggiunto il supposto incremento o la spinta inizialmente prevista⁴⁷. La scarsa propensione al matrimonio e il notevole decremento dei matrimoni canonici sembra contrarre progressivamente anche la domanda di giustizia⁴⁸. L'andamento chiaramente è molto diversificato tra Paesi di antica evangelizzazione (in cui le istanze e le strutture giudiziarie sono più sviluppate) e contesti di recente evangelizzazione (che spesso difettano di mezzi e cultura giuridica adeguati). Il numero complessivo delle cause proposte nei primi due anni dopo l'entrata in vigore della riforma si attestano attorno alle 60.000 annue (soprattutto col processo ordinario, la rilevanza del *processus brevior* è molto modesta)⁴⁹. Il volume delle richieste di nullità non si discosta troppo dai numeri precedenti, per quanto abbia segnato un indubbio aumento e un'inversione di tendenza rispetto al calo progressivo e costante dall'inizio del

⁴⁴ Cfr. anche M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso - C. Fusco, Città del Vaticano 2017, pp. 47-49.

⁴⁵ Cfr. M. RUI DE OLIVEIRA, *A reforma do processo matrimonial ...*, pp. 58-62.

⁴⁶ I dati si riferiscono solo ai primi due anni di applicazione, Cfr. SECRETARIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016 e 2017. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, LEV, Città del Vaticano, 2018, 2019.

⁴⁷ Cfr. ad es. *Conferenza stampa di presentazione del MIDI*, 8 settembre 2015, in www.vatican.va, in quel contesto e nei primordi della riforma si supponeva in generale un aumento delle cause di nullità molto considerevole.

⁴⁸ Il numero di matrimoni celebrati, com'è noto, almeno nei paesi di più antica evangelizzazione, decresce costantemente e vertiginosamente. Pur essendo aumentato costantemente il numero dei cattolici, i matrimoni celebrati sono scesi dai 3.730.912 del 2000 ai 2.433.720 del 2016 (SECRETARIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium statisticum Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano, [2000], p. 316, [2016], p. 337).

⁴⁹ Nel 2016 le cause introdotte cumulando le tre forme processuali sono state 60.896 (54.413 col processo ordinario, 1.669 col processo più breve e 4.814 col processo documentale, *Annuarium statisticum Ecclesiae 2016*, pp. 431, 441, 451).

TESTO PROVVISORIO

millennio⁵⁰. Fermo restando il notevole squilibrio nella provenienza delle cause (statunitense e in generale anglosassone), si registra un minimo e lento riassetto. Non c'è stata ad ogni modo quell'impennata o valanga di richieste di nullità talora ipotizzata o paventata.

L'attività dei tribunali di seconda istanza è ovviamente scesa considerevolmente. Il numero attuale dei procedimenti si attesta attorno ai 2.300 (poche unità col processo documentale e le restanti col processo ordinario). Tra l'altro il notevole sbilanciamento dell'orientamento delle pronunce a favore della nullità presumibilmente riduce l'interesse all'impugnazione⁵¹. Stando ai dati globali, stupisce alquanto che in America del Nord, pur introducendosi oltre il doppio delle cause, ci siano molti meno appelli che in Europa. La funzionalità complessiva del sistema richiederebbe quindi una seria riflessione critica sull'andamento e la motivazione del fenomeno. L'istituto dell'appello conserva ad ogni modo una discreta pratica e rilevanza. Non appare come un'ipotesi troppo rara o isolata. Non risulta peraltro nemmeno un caso di impugnazione di sentenze episcopali (col *processus brevior*)⁵².

Un ultimo rilievo concerne la modalità di trattazione delle cause. L'uso del processo più breve è stato abbastanza contenuto e moderato. Il riscontro si concilia con la natura straordinaria ed eccezionale del rimedio⁵³. Fermo restando l'intrinseca restrizione di ogni analisi statistica, il temuto uso improprio o troppo "largheggiante" dello strumento abbreviato, almeno sui grandi numeri, sembra scongiurato. La modesta attuazione del *processus brevior*, soprattutto se valutata per aree geografiche, risente ancora della difficoltà e impreparazione di una parte del corpo episcopale: non è un mistero che in alcuni Paesi o regioni sia completamente inattuato o ignorato (e anche questo è un serio problema di giustizia e di obbedienza⁵⁴). L'esperienza personale o i riscontri informali inoltre segnalano che talora il rito brevior ha conosciuto un'accentuazione apparentemente ingiustificata in singoli tribunali o contesti⁵⁵. L'applicazione risulta quindi abbastanza diversificata e disomogenea, ancorché in genere piuttosto contenuta. Sorprende un po' che il numero di cause introdotte col processo documentale superi largamente (circa 2/3) quelle del processo brevior, che

⁵⁰ cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, EDUSC, Roma 2009, pp. 451-479.

⁵¹ Nel 2016 ad es. col processo ordinario le *sententiae pro nullitate* ammontano a 40.836, mentre quelle *contra nullitatem* sono state 3.096 (*Annuario statisticum Ecclesiae 2016*, p. 461).

⁵² I dati non riportano però l'attività del Tribunale della Rota Romana che ha un ruolo significativo per quanto riguarda l'appello.

⁵³ Sottolineano questa qualifica ad es. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, «The Jurist», 75 (2015), p. 590; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (iustel.com)», 41 (2016), pp. 1-52 (spec. p. 11-30); G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, p. 47; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial...*, pp. 662-663.

⁵⁴ «Il processo brevior non è un'opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta» (FRANCESCO, *Discorsi ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017 [= *Discorso 25 novembre 2017*], n. 5).

⁵⁵ Cfr. anche i dati e le considerazioni riportate nel sito della Segnatura Apostolica: *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2016, primer año de vigencia del Mitis Iudex Dominus Iesus* (preparado por M. Astudillo), in www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve2016.pdf. Ove si osserva: «Lo normal sería que se mantuvieran las proporciones: que la relación entre causas admitidas a uno y otro proceso fuera semejante a la relación entre sentencias de p.b. y p.o.. Vamos a ver que no siempre es así» (p. 2).

Un'accentuazione apparentemente sproporzionata riguarda anche alcuni tribunali diocesani italiani.

nella *mens Legislatoris* sembra presentare una maggior facilità e concretezza⁵⁶. Un certo riequilibrio geografico e operativo avverrà supponiamo con la maggior diffusione e radicazione (territoriale e culturale) dell'apparato giudiziario. Pur evitando inutili e vacui trionfalismi, la maturità del sistema giudiziario (soprattutto nelle aree canonicamente più sviluppate) tuttavia pare aver evitato, almeno finora, macroscopici cedimenti o rilassamenti procedurali⁵⁷.

5. Alcune difficoltà o punti problematici

Le questioni dottrinali e giurisprudenziali ancora aperte sono diverse, ma probabilmente meno di quelle inizialmente supposte⁵⁸. La perizia, l'esperienza e il buon senso spesso hanno già indicato vie di soluzione abbastanza convincenti. L'intento della presente illustrazione è solo l'indicazione di taluni *punti più spinosi e complessi che attendono una compiuta spiegazione ermeneutica* e, forse, un più autorevole chiarimento istituzionale. Le questioni *più ardue e delicate* del presente impianto normativo ci sembrano connesse principalmente al *regime dei tribunali*, alla *disciplina dell'appello* e alla *configurazione del processus brevior*. In questa sede privilegeremo sempre un approccio costruttivo e propositivo ai problemi emersi.

5.1. Questioni relative all'assetto dei tribunali

Per quanto riguarda *l'assetto dei tribunali* la ricezione della riforma è stata abbastanza difficile e sofferta in Italia e altrove⁵⁹. Il problema più sentito chiaramente non concerne tanto la tipologia o natura dell'organo quanto la costituzione e dotazione del tribunale in tante parti del mondo⁶⁰. La crescente domanda di giustizia matrimoniale richiede efficaci risposte organizzative e strutturali. Il MIDI riguarda solo le cause di nullità del matrimonio, a rigore la nuova disciplina si riferisce esclusivamente a quel genere di giudizi. La "matrimonializzazione" di fatto del sistema (il settore quasi esclusivo di amministrazione della giurisdizione ecclesiastica, a parte la materia penale) rende tuttavia equivoco ed improponibile un modello differenziato e parallelo *ratione obiecti* (le cause di nullità da una parte, tutte le altre dall'altra). L'intento del Legislatore, prendendo spunto dal prototipo più rappresentativo di processo speciale, è stato chiaramente quello di ripensare all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso. Una traduzione in termini normativi organica e coerente di questo assunto porterebbe a ulteriori e conseguenti modifiche ordinamentali di coordinamento e uniformità⁶¹. In assenza di tale auspicabile intervento di razionalizzazione, occorrerebbe almeno sciogliere alcuni nodi che si sono posti nel dibattito dottrinale. Il criterio del *suffraganeus antiquior* riguarda solo la determinazione del Vescovo competente per il "filtro"

⁵⁶ Nel 2016 le cause introdotte col *processus documentalis* sono state 4.814 mentre quelle introdotte col *processus brevior* ammontano solo a 1.669. La supposta anomalia riteniamo dipenda dalla (per ora comprensibile) scarsa familiarità col *processus brevior*, ma non esclude affatto il timore (meno giustificabile) del persistente uso eccessivo e improprio del *processus documentalis*. Per alcuni rilievi critici circa l'abuso della forma documentale, cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005...*, pp. 465-466; C.M. MORÁN BUSTOS, *Commento a. 295 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, p. 537.

⁵⁷ In questo come in altri casi, la qualità degli operatori e l'avvedutezza dell'applicazione assicurano l'adeguata funzionalità degli strumenti legislativi.

⁵⁸ Cfr. *supra* nt. 23.

⁵⁹ Cfr. ad es. M. GANARIN, *I tribunali interdioesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 92-94; G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di papa Francesco*, Edizioni Grafiser - Troina, Catania 2017, pp. 137-164; M. CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, «Diritto e religioni», 11 (2016), pp. 41-46.

⁶⁰ È nota la cronica carenza di persone e mezzi in buona parte dell'orbe cattolico.

⁶¹ Le integrazioni necessarie riguarderebbero soprattutto l'approvazione della Sede Apostolica (cfr. can. 1423 § 1), il giudice unico e l'impiego del giudice laico (cfr. cann. 1421 § 2, 1425 § 4), il rilievo generale dell'ipotesi del tribunale vicino, i cann. 1445 § 3, 1644, l'iniziativa nella creazione del tribunale di seconda istanza (cfr. can. 1439 § 1). In generale cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma...*, pp. 75-78.

TESTO PROVVISORIO

dell'appello nel *processus brevior*, non sono mancate tuttavia tesi che estendono tale regola in generale al tribunale d'appello del Metropolita (anche nel processo ordinario). Benché l'invocazione della sinodalità o la considerazione della dimensione provinciale dell'esercizio della giurisdizione traspaia da diversi interventi⁶², non si può sicuramente ritenere che allo stato attuale la previsione del can. 1687 § 3 abbia una portata più generale. Un chiarimento risolutivo eliminerebbe comunque ogni ulteriore dubbio o divergenza. Il can. 1673 § 4 indica che la facoltà di designazione del giudice unico riguarda anche il «tribunale vicino che è stato scelto a norma del § 2». L'investitura del giudice unico chierico però potrebbe dipendere solo dal Vescovo Moderatore del tribunale non dalla decisione del Vescovo «affidatario». Il meccanismo della sussidiarietà o supplenza giudiziaria non altera la modalità di esercizio della giurisdizione, né avrebbe senso prevedere un regime differenziato (giudice collegiale per le cause autoctone e giudice monocratico per le cause del vicino, o viceversa) nell'ambito dello stesso tribunale⁶³. Sarebbe utile comunque un'univoca puntualizzazione ad evitare squilibri o discrasie regolative anche a fronte dell'oscurità del disposto.

Il punto comunque che motiva maggior interesse e necessità una composizione più urgente concerne la *possibile concorrenza materiale tra tribunali* in riferimento al *processus brevior*: «La questione principe è tuttavia a quale vicario giudiziale va indirizzato il libello dove coesistano tribunali diocesani e interdiocesani»⁶⁴. Il tema non solo non ha ancora ricevuto una precisazione autorevole e univoca ma ha dato luogo a divergenze e contrasti istituzionali⁶⁵. Il Pontificio Consiglio ha avallato l'indicazione, fatta propria dal *Sussidio applicativo* della Rota⁶⁶, circa la spettanza del Vicario giudiziale diocesano. Tale impostazione supporrebbe una riserva di competenza locale *ratione ritus* in virtù della prossimità e dell'accessibilità dello strumento processuale abbreviato. Le stesse delucidazioni del Discorso papale del 25 novembre 2017 delineano la preferenza (non assoluta o inderogabile) del tribunale diocesano nella trattazione della causa⁶⁷. Il dettato del MIDI, com'è noto, non solo non esclude ma suppone espressamente, ancorché indirettamente, la possibile competenza del tribunale interdiocesano nello svolgimento del *processus brevior*⁶⁸. Molti tribunali di fatto hanno continuato ad attribuire al Vicario giudiziale interdiocesano l'intera materia matrimoniale con le accortezze e facilitazioni suggerite dalla normativa. Il *Tavolo di lavoro per l'Italia* ha affrontato pragmaticamente il tema demandando al singolo Vescovo la scelta più adeguata: il tribunale e, conseguentemente, il Vicario giudiziale

⁶² Cfr. ad es. *V Criterio fondamentale MIDI; Mens del Legislatore*, 4 novembre 2015, *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 10-11.

⁶³ Cfr. in generale M. DEL POZZO, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di miglior sistemazione concettuale della nozione*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal - J. Llobell, vol. III, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 1627-1644; M. GANARIN, *L'accesso al vicarius tribunal diocesano o interdiocesano. Contributo all'interpretazione del nuovo can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici*, «*Diritto e religioni*», 12 (2017), pp. 142-175.

⁶⁴ L. SABBARESE, *Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano*, «*Diritto e religioni*», 11 (2016), p. 84, che prosegue perentoriamente: «Le risoluzioni sono assai difformi e già questo sta creando molta confusione».

⁶⁵ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare "Inter munera" sullo stato e l'attività dei Tribunali*, 30 luglio 2016, Prot. n. 51712/16 VT; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare "Circa la costituzione del tribunale diocesano"*, Prot. N. 15291/2016, 12 febbraio 2016 in www.delegumtextibus.va.

⁶⁶ «Il libello, presentato al Vicario giudiziale diocesano, ...» (*Sussidio applicativo MIDI*, p. 36).

⁶⁷ «Affidare l'intero processo brevior al tribunale interdiocesano (sia del viciniore che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza» (FRANCESCO, *Discorso 25 novembre 2017*, n. 6). Dal richiamo papale si ricava la netta preferenza (ma non l'ingiunzione) accordata al tribunale diocesano, cfr. anche M. DEL POZZO, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior"*, pp. 526-528.

⁶⁸ Cfr. art. 19 RP.

competente non viene precisato funzionalmente ma secondo la specifica designazione⁶⁹. L'evoluzione del sistema condurrà magari in un futuro (che sembra ancora molto lontano) al completo riassetto organizzativo della giustizia ecclesiale su base diocesana superando i termini della disputa. Fermo restando il riferimento al singolo Vescovo⁷⁰, riteniamo che, proprio in chiave di principio, l'unitarietà della materia e del tribunale competente sia un bene da preservare⁷¹. La presenza di un solo Vicario giudiziale competente nell'ambito matrimoniale infatti semplifica e razionalizza il sistema. Le incertezze e complessità nel rapporto tra tribunali si manifestano soprattutto nella *ammissione del libello*, nell'*integrazione degli estremi del giudizio abbreviato* e nel *passaggio di rito*⁷². In questa fase di avvio e rodaggio e in attesa di una miglior definizione degli assetti giudiziari e normativi, occorre comunque coltivare uno spirito di dialogo e collaborazione che, evitando rivalità o puntigli personali o istituzionali, scongiuri danni e difficoltà per i coniugi e superi le difficoltà operative.

5.2. *Questioni relative alla disciplina dell'appello*

L'eliminazione della necessità della "doppia conforme", come abbiamo esposto, ha ridotto drasticamente l'attività dei tribunali di seconda istanza. L'integrità del diritto al doppio grado di giurisdizione e, in un certo senso, la "purificazione" stessa dell'appello ci paiono ad ogni modo esigenze connaturate nella logica del sistema e scelte di principio importanti⁷³. Il *favor celeritatis* non può infatti tradursi in un indebito atteggiamento di sospetto o preclusione nei confronti dei mezzi d'impugnazione⁷⁴. Il riscontro del gravame contro la sentenza non a caso ha ancora un'incidenza quantitativa significativa.

Riguardo all'appello un paio di problemi risultano ancora aperti o indeterminati. In primo luogo la portata stessa dell'innovazione e quindi l'applicazione della clausola relativa all'*appellatio mere dilatoria*.

Il primo punto da chiarire è se la legge ha intenzionalmente segnato una divaricazione procedimentale tra le sentenze affermative e le sentenze negative. In pratica occorre chiarire se l'intero corpo normativo dell'Art. 4 del MIDI (*La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione*) si estende anche all'appello delle sentenze *pro vinculo*. La dottrina sul tema in origine è stata abbastanza divisa e contrastante, bisogna riconoscere però che l'orientamento maggioritario e, probabilmente, più autorevole e attualmente diffuso si è assestato sul riferimento alle sole sentenze

⁶⁹ «Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione» (Testo del "Tavolo di lavoro" coordinato dalla Segreteria della CEI [organismo che ha riunito il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi], 20 luglio 2016 [= *Tavolo di lavoro CEI*], n. 5).

⁷⁰ «No cabe pensar que a ese resultado se pueda llegar también por delegación del obispo; si decide reservarse las demandas de proceso breve (y no solo su resolución, como le confía la ley). En tal caso, el vicario judicial diocesano no actuaría con potestad ordinaria atribuida por el derecho, sino con potestad delegada según decida el obispo titular de la potestad judicial propia» (M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, «Commentarium pro religiosis et missionariis», 97 (2016), p. 100).

⁷¹ Alcune riserve erano già formulate in M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale"...*, pp. 471-473.

⁷² L'art. 15 RP trova difficile attuazione nella "concorrenza" tra due Vicari giudiziali.

⁷³ «*Integrum manet parti, quae se gravatam putet, [...] appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1619-1640*» (can. 1680 § 1).

⁷⁴ Cfr. W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform...*, pp. 444-456 (A. *Prevalence of the Favor celeritatis over the Favor matrimonii*; C. *Legislative Suspicion against Judicial Appeals*). Riserve sono espresse a proposito dei limiti alla *nova causae propositio* da A. CATTA, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017, pp. 170-220.

affermative. Parecchi Autori hanno riconosciuto l'indifferente applicazione della nuova normativa anche alle sentenze negative della nullità, l'avviso contrario tuttavia è stato espresso da coloro che hanno affrontato forse più approfonditamente e con maggior determinazione il tema dell'appello⁷⁵.

Condividiamo gli spunti dell'Autore che con più acume ha sostenuto la "condizione paritaria" delle pronunce, sottolineando l'importanza di assicurare l'equilibrio e la simmetria formale del procedimento e di evitare scompensi⁷⁶. Evitando irrigidimenti o resistenze a oltranza, fermo restando l'opportunità di un intervento risolutorio più autorevole⁷⁷, a livello di principio ci sembra importante evitare sperequazioni e fraintendimenti contrari allo spirito della legge. La tutela del *favor matrimonii* non si concilia con lo sfavore nei confronti dell'appello della soluzione negativa. Confidando nell'avvedutezza degli operatori giudiziari, *preoccupa soprattutto una malintesa percezione dell'indicazione di tendenza fornita dalla riforma dell'ordinamento canonico*.

L'altra questione piuttosto ostica riguarda l'interpretazione della *clausola preclusiva dell'esame ordinario dell'appello*: «*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (tanto nel processo ordinario tanto in quello brevior). Al di là della ricostruzione esegetica del significato dei termini⁷⁸ e della chiara intenzione del Legislatore (evitare che appelli ostruzionistici e pretestuosi ostacolino indebitamente il corso della giustizia), è utile accertare il presupposto o la condizione attuale della conferma. L'inserimento della formula non ha alterato il precedente assetto del giudizio di conferma (l'antico *processus brevior ex can. 1682 § 2 vetus*), ma occorre valutare bene il requisito e il contenuto dell'attuale pronuncia. Il problema ermeneutico risulta ancora più spinoso

⁷⁵ Solo per citare alcuni autori che hanno ritenuto che il dettato normativo si riferisce sia alle sentenze affermative che a quelle negative, si possono citare: J.P. BEAL, *Mitis Iudex. Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary*, «The Jurist», 75 (2015), p. 511; ID., *The Ordinary Process According to Mitis Iudex: Challenges to Our "Confort Zone"*, «The Jurist», 76 (2016), p. 191; P. ERDÖ, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, in *Periodica*, 105 (2016), p. 629; J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), pp. 33-36; ID., *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, «Ephemerides Iuris Canonici», 56 (2016), pp. 436-444; A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E.B.O. Okonkwo - A. Recchia, Città del Vaticano 2016, pp. 115-116; V.D.J. RIBEIRO, *A reforma do Processo de Nulidade Matrimonial. Um exame do Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edições CNBB, Brasília 2016, p. 134; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (iustel.com)», 40 (2016), pp. 35-36.

Hanno manifestato chiaramente il riferimento della nuova disciplina solo alle sentenze affermative: M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales...*, p. 96; W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria in causes of nullity of marriage. A contribution to the general theory of the appeal against a definitive sentence*, «Studia canonica», 50 (2016), pp. 441-444; G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial*, «Ius Communionis», 5 (2017), pp. 67-69; J.J. GARCÍA FAILDE, *Comentario al motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus". Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos*, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2017, pp. 36-38; G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2016, p. 114; ID., «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): *alcune considerazioni*, in *Periodica*, 105 (2016), p. 694; C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, pp. 116-118; ID., *L'appello nelle cause matrimoniali*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, EDUSC, Roma 2017, pp. 331-334.

In parecchi casi nel commento alla nuova regolamentazione non c'è un'espressa affermazione sul punto.

⁷⁶ «*La par condicio* fra sentenze affermative e quelle negative giova anche a rendere più evidente che MI serve per facilitare quanto più possibile lo snellimento del processo, sempre però e soltanto *pro rei veritate*» (J. LLOBELL, *La "par condicio" fra le impugnazioni affermative e negative...*, p. 704).

⁷⁷ Ci risulta che anche il *Coetus Advocatorum* del Vicariato di Roma abbia sottoposto la consulta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, senza che sia stata resa nota una risposta o un parere.

⁷⁸ Cfr. G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., p. 668; W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria...*, pp. 443-444.

nel *processus brevior* per la particolarità e nettezza della previsione (il riscontro determina la *reiectio a limine*)⁷⁹. La dottrina non è concorde sulla valenza e sul significato operativo della formula. Diversi autori hanno riconosciuto la sostanziale protrazione del precedente regime della conferma con gli aggiustamenti intervenuti⁸⁰. Altri viceversa insistono sull'eccezionalità del caso e la restrizione segnata dal Legislatore: l'appello dovrebbe essere normalmente ammesso all'esame ordinario salvo che non risulti manifestamente infruttuoso e pretestuoso⁸¹. La *continuità* e la *funzionalità ordinamentale* riteniamo che inducano ad assumere una *linea intermedia* di moderata (ma non troppo rara) applicazione della facoltà di ratifica della sentenza impugnata⁸². L'esperienza piuttosto felice del giudizio di conferma (can. 1682 § 2 *vetus*) giustifica l'adozione cauta e motivata di un controllo solleccito ed efficace da parte del collegio⁸³. La validità della misura, secondo l'orientamento maggioritario (*infra* § 6.2), è legata d'altronde a una *valutazione di merito piena* che richiede la *cognizione completa del materiale agli atti*. Anche questo punto meriterebbe comunque un più autorevole suggello interpretativo.

5.3. *Questioni relative all'impostazione del 'processus brevior'*

Il *processus brevior* è l'istituto che chiaramente (come in ogni novità) pone più interrogativi e incertezze operative. La pratica e l'applicazione contribuiranno probabilmente a dissipare progressivamente talune oscurità e a risolvere i residui nodi. Il timore, ripetutamente espresso, è quello di un uso troppo indipendente (per così dire "a proprio uso e consumo") e diversificato della forma abbreviata che svaluti il significato della centralizzazione normativa processuale (l'uniformità e coerenza del sistema) e, soprattutto, la valenza del principio processuale (la razionalità giudiziaria)⁸⁴. L'amministrativizzazione, deprecata dal Papa, cui si accennava, non è tanto legata alla natura dell'autorità quanto alla modalità discrezionale o meno della valutazione⁸⁵.

Per quanto concerne l'impostazione del processo più breve resta da chiarire meglio il *coinvolgimento del Vescovo*. L'originario impianto sembrava scandire le diverse fasi e riservare al Vescovo prevalentemente il momento decisivo. Le ripetute solleccitazioni pontificie hanno evidenziato e, in parte, auspicato la penetrazione e incisività dell'esame del Vescovo: «Egli è

⁷⁹ La remota eventualità dell'appello diminuisce l'incidenza del meccanismo. In generale M. DEL POZZO, *L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'*, in *Archivio Giuridico*, 237 (2017), pp. 485-535, spec. pp. 505-509.

⁸⁰ Mentre l'originario can. 1682 § 2 si riferiva solo al primo grado l'attuale can. 1660 § 2 riguarda le sentenze *prioris instantiae*. Cfr. ad es. G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., pp. 675-688; W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria*..., p. 452.

⁸¹ Cfr. ad es. A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione*..., pp. 116-117; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas*..., p. 33.

⁸² G. Erlebach parla di un modello interpretativo "integrale" (*Algunas cuestiones sobre la apelación*..., pp. 85-87). che ci pare abbastanza convincente.

⁸³ Per quanto riguarda il precedente regime cfr. G. ERLEBACH, *Gli aspetti procedurali del «processus brevior» nella giurisprudenza rotale*, «Periodica», 88 (1999), pp. 725-753; C. LÓPEZ SEGOVIA, *El derecho a la defensa y el procedimiento abreviado*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2007.

Al di là dei requisiti fissati dal can. 1680 § 2, il giudice d'appello è sempre collegiale e la *confirmatio* richiede l'univoco apprezzamento del fondamento della sentenza da parte dei giudici.

⁸⁴ L'estrema restrizione dell'appello fa supporre che difficilmente ci sarà un'istanza di controllo e un'ampia giurisprudenza a livello centrale. In alcuni Paesi (Italia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Capo Verde) il visto della Segnatura Apostolica ai fini della delibazione civile può contribuire a rilevare ed eventualmente correggere deviazioni o scorrettezze; cfr. anche G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechurchiese.it)», n. 5/2017, 13 gennaio 2017, pp. 43-53 (§ 10. *Il ruolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*).

⁸⁵ Occorre sempre tener presente che un principio costitutivo dell'ordinamento canonico è rappresentato dalla concentrazione di potestà legislativa, amministrativa e giudiziaria nel Vescovo diocesano.

TESTO PROVVISORIO

competente esclusivo nelle tre fasi del processo brevior [introduttiva, istruttoria e decisoria]»⁸⁶. Come interpretare questa modifica o evoluzione? La dottrina sembra finora molto legata al testo legale del MIDI con una certa riserva e quasi prevenzione verso le fonti extralegali⁸⁷. Il principio generale (peraltro rafforzato dalla riforma) dell'esercizio *per se vel per alios* della giurisdizione implica che il titolare proprio della potestà può sempre riservare o avocare a sé quanto esplicabile vicariamente attraverso i propri ministri. La "esclusiva competenza" attiene alla responsabilità complessiva del giudizio (non escluso appunto l'intervento diretto); non all'eliminazione pregiudiziale dell'azione di altri ministri del tribunale. Il Vicario giudiziale, l'Istruttore e l'Assessore non possono ritenersi estromessi dalla legittimazione nel processo. Il rescritto modificativo del 5 giugno 2018 tra l'altro esplicita la capacità istruttoria del Vescovo⁸⁸. La competenza circa l'istruzione deve intendersi non come una specifica riserva (per quanto possa comprenderla) ma come una più generale indicazione relativa alla trattazione della causa⁸⁹. Sta di fatto che, ad integrazione o chiarimento delle disposizioni codiciali, resta fissata la "discrezionalità" dell'impiego nel *processus brevior* degli ausiliari previsti (Vicario giudiziale, Istruttore ed Assessore). Il Vescovo può dunque scegliere come impostare il giudizio (in generale o nella singola fattispecie), svolgendolo in tutto o in parte in prima persona o limitandosi alla decisione. L'incombenza decisoria comunque deve essere compiuta personalmente dal Vescovo diocesano, tra l'altro non solo formalmente ma sostanzialmente⁹⁰. L'esclusività della competenza episcopale in merito alla risoluzione è quindi assoluta e inderogabile. Fermo restando la cura e responsabilità dell'intero procedimento, le puntualizzazioni intervenute riteniamo che abbiano un importante valore di principio ma difficilmente modificheranno il decentramento preparatorio consentito dalla normativa; le altre incombenze pastorali, la cautela e la prudenza quasi sempre consiglieranno il concorso e il supporto degli ausiliari previsti.

Il processo abbreviato pone inoltre una serie di ulteriori questioni che ancora non hanno trovato una compiuta e definitiva soluzione. Ci limitiamo solo a segnalarne alcune a titolo esemplificativo.

⁸⁶ Discorso 25 novembre 2017, n. 5.

⁸⁷ Occorre aver presente che il magistero pontificio può avere un immediato valore giuridico, cfr. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «L'Osservatore Romano», 6 novembre 2005, pp. 7-8.

⁸⁸ «Il Vescovo, per il quale il can. 378 §1, n. 5 richiede che "abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un Istituto di studi superiori approvato dalla Santa Sede oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline" [Cf. can. 180, n. 6 CCEO]. Tale conoscenza delle scienze sacre (anche senza gradi accademici), insieme alla grazia sacramentale dell'ordinazione episcopale, è sufficiente per rendere ogni Vescovo per sua natura pienamente idoneo ad istruire il processo matrimoniale, anche quello più breve [Se ciò è certo a livello di diritto formale, non va dimenticato che il Vescovo, in quanto mandato da Dio ad essere Pastore del gregge a lui affidato, possiede più di ogni altro la grazia e l'ufficio di intendere e perseguire il vero bene delle anime e, dunque, capace di comporre giustizia e carità, verità e misericordia anche in questo campo matrimoniale in cui molti sperimentano la fragilità della condizione umana]. Ciò non toglie che la prudenza possa consigliare al Vescovo di avvalersi di collaboratori ancor più esperti in diritto canonico; tuttavia ciò è sempre lasciato alla sua piena discrezionalità a seconda delle circostanze nei singoli casi» (*Rescritto di modifica di un paragrafo dell'Istruzione della Congregazione per l'Educazione cattolica comunicato dal Card. Giuseppe Versaldi*, 5 giugno 2018, «L'Osservatore Romano», 6 luglio 2018, p. 8).

⁸⁹ Cfr. G. BELFIORE, *Sull'istruzione relativa agli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, in corso di pubblicazione su *Monitor Ecclesiasticus* (§ *La modifica del testo dell'Istruzione*).

⁹⁰ La semplice firma o ratifica della sentenza preparata dal Vicario giudiziale o da altri rappresenta un'evidente adulterazione del contenuto del *munus* giudicante (la certezza morale e la sua esplicitazione non possono che essere ricondotte al ruolo del Vescovo-giudice).

TESTO PROVVISORIO

L'individuazione delle "comunità diocesane di fedeli" che giustifica l'esercizio della giurisdizione brevior non è di immediata percezione⁹¹. Può essere introdotta una causa col *processus brevior* innanzi all'Ordinario personale o all'Ordinario militare (vescovi)? La prassi contribuirà probabilmente a chiarire l'estensione della figura, riteniamo comunque che il criterio di determinazione debba essere costitutivo ed ecclesiologico più che pragmatico o nominale⁹².

È ammissibile la *contestazione della scelta della forma abbreviata* o la relativa concordanza del dubbio? Oltre al rigetto del libello, sarebbe ricorribile anche a seguito dell'avvio del processo ordinario il diniego dell'introduzione del *processus brevior* richiesto? Riteniamo che la soluzione debba essere tendenzialmente garantista, senza però supporre una sorta di disponibilità dei mezzi giuridici da parte delle parti⁹³. L'ulteriore problema concerne l'individuazione del soggetto competente ad esaminare il ricorso. L'unicità del Vescovo-giudice non riteniamo che di per sé escluda ogni altra possibilità di cognizione incidentale o preparatoria. Sembra più logico e avveduto che sia lo stesso Vicario giudiziale che dispone la fase introduttiva della procedura (sempre che non provveda direttamente il Vescovo) a risolvere anche le eventuali obiezioni⁹⁴.

Per quanto l'ipotesi dell'appello possa considerarsi abbastanza rara, la configurazione dell'eventualità della *reiectio in limine* dell'impugnazione da parte del Decano della Rota romana, del Metropolita, del Suffraganeo più antico o del Vescovo stabilmente designato *ex can. 1687 § 4* pone parecchi interrogativi circa gli estremi e il contenuto del provvedimento, nonché l'effetto e i rimedi nei confronti di tale decreto⁹⁵. Sul punto, i pareri sono tutt'altro che univoci e concordi in dottrina. La singolarità della misura cautelativa prevista non rende scontata neppure la determinazione del tribunale che provvede all'esame ordinario dell'appello della sentenza episcopale⁹⁶.

Sarebbe chiaramente ingenuo e illusorio pretendere una regolamentazione analitica ed esaustiva di un istituto così nuovo e peculiare⁹⁷, la logica, la prudenza e l'esperienza contribuiranno a chiarire le situazioni e indirizzare l'operato degli addetti. L'apertura, flessibilità ed evoluzione del disposto manifesta ad ogni modo la necessità di richiamare e rispettare la *ratio* processuale e i principi del giusto processo⁹⁸.

⁹¹ Cfr. FRANCESCO, *Discorso del 25 novembre 2017*, n. 3.

⁹² Il riferimento alle espressioni verbali (ad es. a proposito degli Ordinariati militari, cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spiritualium militum curae*, 24 aprile 1986, nn. I § 1, II § 1) può non rispettare il senso del criterio interpretativo. Cfr. M. DEL POZZO, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior"...*, pp. 515-517.

⁹³ La risposta sarebbe positiva ad entrambe le ipotesi del primo quesito, ma non alla seconda.

⁹⁴ Si tratterebbe in pratica di una *remostratio* che, se riduce l'alterità della verifica, assicura l'adeguata conoscenza degli estremi della questione. È la soluzione supposta da: M.J. ARROBA CONDE, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, p. 794; E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso - C. Fusco, Città del Vaticano 2017, p. 137; A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco...*, pp. 64-65.

⁹⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *L'appello nel "processus matrimonialis brevior"*, pp. 505-512.

⁹⁶ W.L. Daniel individua la competenza nel tribunale d'appello del giudice monocratico di secondo grado (*The Abbreviated Matrimonial Process...*, p. 589), mentre Montini parla dell'originario tribunale d'appello del giudice *a quo*, il tribunale di appello di un tribunale interdiosesano può infatti non corrispondere con quello del tribunale diocesano che pure vi è ricompreso (G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, p. 116).

⁹⁷ La completezza del sistema è una fallace presunzione di un'impostazione positivista della configurazione legale.

⁹⁸ Specie in questa fase iniziale, più dell'invocazione della *voluntas* o dell'*auctoritas* interpretativa o legislativa pare emergere l'esigenza di potenziare e approfondire sempre più l'*ordo rationis* e la coerenza del sistema.

6. Alcune acquisizioni condivise

La riforma processuale ci sembra ancora in cammino, forse, nella sua compiuta e definitiva elaborazione e, sicuramente, nella sua completa e rispondente attuazione⁹⁹. Al di là di dubbi di minor portata, oltre ai problemi ermeneutici rilevati la prassi probabilmente evidenzierà la configurazione e la necessità di soluzione di ulteriori incertezze (si pensi alla concentrazione della fase introduttoria e ai relativi ricorsi o al preciso ruolo degli agenti). Spesso però si esagerano le difficoltà e i contrasti senza sottolineare le convergenze e l'accordo raggiunto dalla dottrina su svariate questioni. Ci sembra utile pertanto registrare alcuni punti di adesione e contatto in quegli stessi ambiti per raggiungere un'ermeneutica quanto più possibile comune e condivisa.

6.1. Acquisizioni sull'organizzazione dei tribunali

Al di là delle prescrizioni più chiare e perentorie (incremento dei giudici laici e composizione dei collegi, facoltà di designazione del giudice unico, ecc.), altre prescrizioni richiedono un laborioso processo di comprensione e adeguazione (si pensi alla necessaria formazione degli operatori¹⁰⁰). Alcune indicazioni tra l'altro si sono andate chiarendo meglio strada facendo¹⁰¹. I propositi del Pontefice nell'attuazione del disposto sembrano ispirarsi ad un *sano pragmatismo* che garantisca l'efficienza e la continuità del servizio giudiziario¹⁰². La promozione della centralità del Vescovo, che è un cardine della riforma, spinge d'altronde alla autonomia decisionale e alla responsabilità organizzativa. Risulta ormai assodata la persistenza nella *facoltà di costituzione del tribunale interdiocesano* e della prerogativa della *diretta "associazione" tra Vescovi*¹⁰³. La diffusione del tribunale diocesano pare dunque la meta finale di un cammino ancora piuttosto lungo e non necessariamente assolutizzabile o esclusivo¹⁰⁴. Più dell'imposizione di un modello standardizzato, conta insomma la concreta assicurazione della funzione giurisdicente e l'effettiva accessibilità delle strutture giudiziarie¹⁰⁵. La linea della semplificazione e del decentramento gestionale ha indotto a prescindere in buona parte da assenti o autorizzazioni previe

⁹⁹ La prof. Boni ha formulato la proposta di una sintesi razionalizzante del sistema in una futura costituzione apostolica (*La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative [parte terza]*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 6 del 2018, pp. 1-10 [1. *Verso una soluzione quanto più possibile rapida delle questioni interpretative aperte: l'approdo a una tendenzialmente stabile "conclusione" della riforma del processo e dell'ordinamento giudiziario ecclesiale*]).

¹⁰⁰ «Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi» (art. 8 § 1 RP). Cfr. anche J.R. PUNDERSON, *Accertamento della verità "più accessibile e agile": preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, pp. 91-94 (§ 2. *Operatori di giustizia preparati e sufficienti*).

¹⁰¹ Si pensi ad es. alla *Mens* del 4 novembre 2015.

¹⁰² Cfr. anche M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus...*, pp. 32-43.

¹⁰³ «Primo principio: ogni Vescovo può costituire il suo tribunale.

Secondo principio: ogni Vescovo ha diritto di associarsi con uno o più Vescovi vicini (della stessa provincia Ecclesiastica), per costituire il tribunale.

Terzo principio: ogni Vescovo ha diritto di associarsi con uno o più Vescovi di altre provincie o metropoli, in questo caso chiedendo la licenza della Segnatura.

Quarto principio: i tribunali regionali, come quelli per esempio che sono in Italia, non sono obbligatori. Ad alcuni potrebbero sembrare più convenienti perché più organizzati, ma non sono obbligatori. Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti» (*Mens Legislatoris del 12 marzo 2016*, p. 52).

¹⁰⁴ Circa i rilievi dell'esperienza dei tribunali interdiocesani con i relativi dati, cfr. P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 183-208; J.R. PUNDERSON, *Accertamento della verità "più accessibile e agile"...*, pp. 94-96 (2.1. *I tribunali interdiocesani*).

¹⁰⁵ La principale preoccupazione della riforma non è stata disattivare l'esistente, ma garantire l'accesso alla giustizia ecclesiale, promuovendo e incentivando la dotazione dell'organico e la consistenza delle strutture su base locale.

della Sede Apostolica¹⁰⁶. Al di là delle iniziali incertezze interpretative e delle persistenti difficoltà operative, si è definitivamente chiarita la facoltà di recesso dal tribunale interdiocesano del singolo Vescovo. Il disegno legislativo circa l'assetto dei tribunali sembra insomma si vada progressivamente definendo (qualcosa, come evidenziato, resta ancora da chiarire), evitando preclusioni o rigidità preconcepite.

6.2. Acquisizioni sul regime dell'appello

Riguardo al *regime dell'appello*, al di là dei dubbi sull'estensione della normativa e sull'influenza della clausola *si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*, si registrano rilevanti consensi in ordine all'esclusione un'interpretazione soggettiva e intenzionale dell'espressione codiciale, supponendo invece una *concezione oggettiva e sostanziale* della prescrizione volta a valutare la fondatezza o meno dell'impugnazione¹⁰⁷. L'esame giudiziale – secondo buona parte della dottrina – si riferisce conseguentemente al *complesso del materiale agli atti* e non ai soli motivi di appello¹⁰⁸. Un ulteriore passaggio concerne l'affermazione della *necessità del raggiungimento della certezza morale per la conferma di una sentenza pro nullitate*¹⁰⁹. Considerazione equanime e complessiva dell'appello e *moralis certitudo* a ben vedere costituiscono un *continuum* di avvedutezza e garanzia. In questo modo l'eventualità della conferma non appare come una sommaria e sbrigativa liquidazione del gravame ma come una opportuna misura semplificatoria e sollecitatoria. La *difesa del significato del diritto al doppio grado di giurisdizione* appare dunque come una costante della speculazione processualistica. È appena il caso di segnalare che la Segnatura Apostolica ha fornito indicazioni per salvaguardare l'effettività e integralità del diritto d'appello e scongiurare derive scaturenti dall'approssimazione garantista e dalla precipitazione esecutiva¹¹⁰.

6.3. Acquisizioni sulle caratteristiche del 'processus brevior'

Lo svolgimento del *processus brevior*, come già rilevato, è l'ambito dove forse regnano ancora maggiori incertezze e perplessità operative. Al di là del prevalente uso responsabile e avveduto della forma abbreviata già evidenziato (*supra* § 4), si notano anche importanti e significativi punti di contatto e di convergenza ermeneutica. Possono ritenersi ormai acquisiti la *contestualità dei due elementi indicati dal can. 1683*¹¹¹; l'esigenza di un *consenso espresso e informato della parte che non ha sottoscritto originariamente il libello*¹¹², l'estrema rilevanza della

¹⁰⁶ A proposito ad es. del tribunale interdiocesano infraprovinciale e del tribunale vicino (per il regime delle precedenti prescrizioni cfr. ad es. artt. 23 e 24 DC).

¹⁰⁷ Cfr. ad es. W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria in causes of nullity of marriage...*; G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (*cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI*)..., pp. 695-698.

¹⁰⁸ Cfr. G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación...*, pp. 77-87; C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, pp. 327-329.

¹⁰⁹ Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello...*, pp. 440-444; M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales...*, pp. 95-96.

¹¹⁰ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva*, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016, con commento M. DEL POZZO, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al m. p. Mitis iudex*, «*Ius Ecclesiae*», 28 (2016), pp. 735-742.

¹¹¹ Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 132-133; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, ed. M.E. Olmos Ortega, Dykinson S.L., Madrid 2016, pp. 135-154; L. SABBARESE - R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, EDB, Bologna 2016, pp. 53-71.

¹¹² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposte particolari: "On the conversion of the formal process to the processus brevior"*, Prot. N. 15138/2015; *"On the consent of both parties as requirement for the processus brevior (can. 1683 MIDI)"*, Prot. N. 15139/2015, 1 ottobre 2015, in www.delegumtextibus.va.

agevole dimostrazione istruttoria del motivo di nullità¹¹³, la non cogenza procedimentale della domanda delle parti e la discrezionalità della valutazione dell'inoltro da parte del giudice. Un aspetto di larga e generalizzata concordia è l'interpretazione data all'art. 14 RP: la formulazione non troppo felice del disposto ha trovato dunque una adeguata e matura risposta esplicativa nella dottrina¹¹⁴. La puntualizzazione della *immediata responsabilità decisoria del Vescovo*, evitando ogni schermo solo formale, si è affermata anche prima degli ulteriori chiarimenti pontifici¹¹⁵. La dottrina più attenta conviene sul *carattere estrinseco e organizzativo dei criteri fissati dal Vescovo diocesano*¹¹⁶. È emerso parimenti il rilievo dell'insufficienza concettuale e pratica della concezione della *reiectio in limine* dell'appello come mera inammissibilità dell'impugnazione e dell'utilità della configurazione nel caso di un meccanismo di conferma vincolato alla condizione legale e soprattutto alla relativa certezza morale¹¹⁷. Molti residui dubbi tra l'altro sono più eventuali che reali¹¹⁸. A monte della complessità e discutibilità di diverse opzioni, anche riguardo al processo più breve esiste quindi una base sufficientemente condivisa o parecchi elementi d'intesa.

In definitiva, l'esistenza di residue difficoltà o contrasti interpretativi non deve portare ad ignorare i risultati già raggiunti. Le acquisizioni largamente condivise manifestano proprio come i principi dell'ordine giudiziale e, più in generale l'esplicazione della razionalità processuale, hanno aiutato la maturazione di soluzioni attente e ponderate. Il testo o, piuttosto, l'intervento legale si è quindi giovato dell'apporto costruttivo e propositivo dei giuristi, anche se attende una più autorevole e uniforme fissazione procedimentale.

7. Il primato e le esigenze della coscienza del giudice

Pare utile concludere questo intervento con un richiamo o, piuttosto, un appello al "primato della coscienza" del giudice. Il presidio del principio processuale è infatti posto nella *coscienza e formazione del giudice*¹¹⁹.

¹¹³ L'inoltro della modalità non è rapportabile solo al litisconsorzio e all'apparente evidenza della nullità ma alla presunta facilità della dimostrazione dell'istanza. Cfr. soprattutto G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 50-56; J.M. ARROBA CONDE, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale...*, pp. 786-790.

¹¹⁴ Cfr. ad es. J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, *Ius Canonicum*, 56/111 (2016), pp. 157-192; H. FRANCESCO, *La riforma e il regime delle nullità matrimoniali*, in *La riforma del processo di nullità matrimoniale ad un anno...*, pp. 25-45. M.D. CEBRIÁ GARCÍA, *Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo*, «Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado (www.iustel.com)», 40 (2016), pp. 1-19; M. ALENDA SALINAS, *¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado (www.iustel.com)», 40 (2016), pp. 1-59.

¹¹⁵ Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 208-210; P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processus brevior*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Glossa, Milano 2018, pp. 320-324.

¹¹⁶ La formula è adoperata sia in *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 24 e 25, sia nel *Tavolo di lavoro CEI*, n. 5. Ha ben illustrato la problematica dell'interpretazione dell'espressione: E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità...*, p. 136.

¹¹⁷ Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi...*, pp. 440-444; la soluzione ha un certo riscontro nei formulari della Segnatura, cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare "Intermunera" sullo stato e l'attività dei Tribunali*, 30 luglio 2016, Prot. n. 51712/16 VT, a proposito delle *Causae nullitatis matrimonii per processum breviorum coram Episcopo pertractatae* in seconda istanza indica nella relativa modulistica di relazione: «42. Decreta confirmatoria (seu appellationes in limine reiectae)».

¹¹⁸ Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 510-512.

¹¹⁹ Paiono interessanti alcune indicazioni conclusive fornite da H. Warnink: «Convinta come sono del ruolo fondamentale del diritto canonico nella vita quotidiana della nostra chiesa, vorrei richiamare l'attenzione dei lettori e delle lettrici su tre elementi che mi sembrano importanti: - la necessità di una formazione adeguata di tutte le persone coinvolte nelle procedure e il valore innegabile di un grado accademico in diritto canonico; - l'importanza della parità di

TESTO PROVVISORIO

La ricezione mediatica o demagogica della riforma purtroppo ha indotto spesso a diffondere semplicisticamente la convinzione di una sorta di *favor libertatis* se non addirittura di un equivoco “diritto alla nullità” proceduralmente condizionato¹²⁰. La mentalità secolaristica contemporanea esalta il liberismo, il soggettivismo e l’individualismo sentimentale e matrimoniale e induce a frequenti malintesi e deformazioni. La “nullità di coscienza” o la “autodichiarazione della nullità” sarebbero la patente dimostrazione del cedimento allo spirito mondano e all’egocentrismo dominante¹²¹. La deriva tuttavia è ancor più insidiosa e occulta, ma non meno deleteria e perniciosa, nella buonistica ricezione nella pronuncia giudiziaria dell’altrui convinzione o persuasione. Una dichiarazione di nullità falsa o pretestuosa evidentemente deforma le coscienze e corrompe la società (ecclesiale e civile). Traslitando un manifesto apparso all’inizio di quest’anno sui muri di Roma si può dire che: “Nel *processo* c’è bisogno di *verità*, non di *sincerità*”¹²². Fermo restando l’aspirazione e, anzi, la presunzione (ancorché non ingenua e disavveduta) di sincerità delle dichiarazioni delle parti, il giudizio di nullità matrimoniale mira a ricercare la verità circa la effettiva condizione dei coniugi. L’illuminazione della coscienza dei fedeli non deve portare a oscurare o annebbiare quella dei giudici e della comunità credente¹²³. Nel processo di nullità, come peraltro in tutta la pastorale familiare¹²⁴, la scienza e coscienza del giudice prevale sulle pretese o istanze delle parti. La *centralità della coscienza degli sposi* reclama ed esalta anche quella *primaria e fondamentale dei giudici*¹²⁵. La negazione della nullità può essere un’affermazione di libertà, talora più sofferta e onerosa, ma proprio per questo più forte e necessaria.

Il vero nemico della giustizia è l’uso strumentale e “alternativo” del diritto¹²⁶. In campo matrimoniale il diritto non serve a eliminare ostacoli o appianare difficoltà ma ad accertare una situazione, un fatto storico. Il profilo veritativo (l’indissolubilità del vincolo) si impone quindi inesorabilmente su quello disciplinare o regolativo (abbiamo già richiamato la natura dichiarativa della sentenza). La più patente, e purtroppo diffusa, deviazione funzionalista dell’approccio giuridico in ambito canonico è il “pastoralismo”, che piega o strumentalizza la realtà ad una malintesa esigenza delle anime¹²⁷. La pacificazione delle coscienze è frutto della liberazione dalle

trattamento per tutti i fedeli cristiani e la necessità di stabilità giuridica (certezza e prevedibilità del diritto); - l’inevitabile distinzione tra cura pastorale e decisioni legali. La pietra angolare di ogni giusto processo è ancora l’aforisma “la giustizia non solo deve essere fatta, ma deve anche essere vista per essere fatta”» (*Il motu proprio Mitis iudex...*, pp. 125-126).

¹²⁰ Cfr., oltre ai rilievi di G. Boni *supra* nt. 23, E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità...*, pp. 114-118 (§ 2. *L’impatto sociale della nuova normativa: rilievi critici*).

¹²¹ Alcune indicazioni (che ci sembrano insidiose se non equivocate) si posso ricavare da: S. BERLINGÒ, *La convinzione della nullità del proprio matrimonio: riflessi sull’ordinamento processuale*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoeChiese.it)», n. 31 del 2018, pp. 1-29, relazione destinata alla pubblicazione negli Atti del 50° Congresso Nazionale dell’ASCAI su «Diritto canonico e ‘Amoris laetitia’» (Catanzaro Lido, 3-6 settembre 2018); nonché, a maggior ragione, V. IMPELLIZZERI, *Dal processo canonico ai processi di coscienza: un percorso di discernimento pastorale avviato dall’Amoris Laetitia*, «Ho theologos», 34 (2016), pp. 347-478.

¹²² Il manifesto (“In arte c’è bisogno di verità non di sincerità”) riporta una frase di Kazimir Malevich del 1916.

¹²³ Il matrimonio ha sempre una portata pubblica e sociale.

¹²⁴ Un discorso analogo vale ad es. nel foro sacramentale.

¹²⁵ Cfr. *La centralità della coscienza nella verità del matrimonio* (commento al Discorso alla Rota Romana del 29 gennaio 2018), «Ius Ecclesiae», 30 (2018), pp. 367-380, (spec. pp. 375-378).

¹²⁶ Il c.d. “uso alternativo” del diritto è una tipica espressione della concezione marxista del diritto, cfr. ad es. *L’uso alternativo del diritto*, a cura di P. Barcellona, Laterza, Bari 1973.

¹²⁷ «Ci sono tre vizi, tra i canonisti, che stanno adulterando la scienza canonica: il teologismo, il pastoralismo e lo pseudoteologismo (...) Dei tre, il peggiore è il pastoralismo che attenta al bene delle anime» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell’ora presente*, Venezia 2007, p. 9; per un’ulteriore illustrazione del pastoralismo pp. 12-13). Anche Benedetto XVI metteva chiaramente in guardia da una falsa benevolenza: «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità» (*Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010,

TESTO PROVVISORIO

tenebre del dubbio, ma spesso anche dall'errore e dalla colpa¹²⁸. Occorre insomma ribadire che l'oggetto dell'accertamento non è disponibile o manipolabile da nessuna autorità umana¹²⁹.

L'esigenza della coscienza (del giudice come delle parti) è che sia retta e ben formata¹³⁰. La sfida del nuovo processo sarebbe la maturazione di inclinazioni e disposizioni confacenti al giudizio ecclesiale e il disincentivo all'uso improprio del bene. In questa linea si indirizza buona parte del senso dell'indagine pastorale o pregiudiziale¹³¹. La formazione della coscienza è frutto dello studio, dell'esperienza, del consiglio, ecc.; è un'operazione lunga e laboriosa. Il processo è in se stesso un luogo di istruzione e cultura della coscienza per tutti gli agenti, *in primis* per le parti¹³². Nella soluzione dei casi difficili e delicati il giudice non solo non può agire contro coscienza ma non può mancare di risolvere i dubbi plausibili e ragionevoli. La carità o la misericordia non sono ripieghi o "scorciatoie" per eludere l'esigenza della verità e della giustizia¹³³. La effettiva e costante preparazione e competenza del giudice restano in definitiva l'aiuto più prossimo e immediato al bene delle parti.

«AAS», 102 [2010], p. 112). Cfr. anche M. DEL POZZO, *Salus animarum*, in DGDC, VII, pp. 134-139; J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, pp. 45-119.

¹²⁸ È significativo anche l'espreso riconoscimento del Proemio del m.p. *Mitis et Misericors Iesus*: «In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l'insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l'uomo, ferito e caduto (*peptokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa». Il riconoscimento degli errori e delle mancanze è necessario per ogni autentica operazione di verità.

¹²⁹ «Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte» (can. 1141).

¹³⁰ «La coscienza deve essere educata e il giudizio morale illuminato. Una coscienza ben formata è retta e veritiera. Essa formula i suoi giudizi seguendo la ragione, in conformità al vero bene voluto dalla sapienza del Creatore. L'educazione della coscienza è indispensabile per esseri umani esposti a influenze negative e tentati dal peccato a preferire il loro proprio giudizio e a rifiutare gli insegnamenti certi» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1783).

¹³¹ Cfr. anche C.M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici*, «Ius Ecclesiae», 28 (2016), pp. 479-503; P.A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídicos-pastorales*, «Ius Canonicum», 56 (2016), pp. 65-85.

¹³² Spunti illuminanti in questo senso sono offerti dalla linea di ricerca seguita da: P. BUSELLI MONDIN, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, «Tredimensioni», 8 (2011), pp. 66-79; *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 61-82; *La famiglia nel diritto e nella prassi della Chiesa*, «Diritto e Religioni», 12 (2017), pp. 45-68.

¹³³ Confidava P. Bianchi a proposito di una malintesa concezione della misericordia: «Negli ultimi tempi, mi è capitato di imbattermi – nelle difese di cause di nullità di matrimoniale dal malcerto fondamento, se non addirittura chiaramente infondate – nell'insistito appello alla *misericordia* dei giudici, come pure all'allegazione di scritti di sacerdoti che invocano misericordia per persone che raccomandano all'attenzione del tribunale. Non mi sembra una modalità corretta di argomentazione, che anzi potrebbe portare a una banalizzazione, a un uso indebito e strumentale della grande idea della misericordia» (*Il servizio alla verità...*, p. 101).